

LEGGE SVILUPPO

IL DOSSIER

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 26 Agosto 2009 - www.ilsol24ore.com

Agevolazioni. Prove di riordino con l'obiettivo semplificazione

Pag. 14


Marchi. Sanzioni più elevate per battere la contraffazione

Pag. 14

Consumatori. Ogni anno un provvedimento per recepire le proposte Antitrust

Pag. 15

Nelle migliori librerie



LA GUIDA DEL SOLE 24 ORE ALLA
CREATIVITÀ IN AZIENDA
Tecniche alternative per aziende fuori dagli schemi
Il metodo - La gestione - L'organizzazione
Roberto Pozza
Prefazione di Edward de Bono
Pagg. 180 - € 22,00
GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti
www.ilsol24ore.com

La legge sviluppo. In vigore dal 15 agosto le disposizioni che sono state approvate dal Parlamento a fine luglio

Sfida per far ripartire la crescita

Tornano le centrali nucleari - Delega al Governo per il riordino degli incentivi

Rafforzamento della lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy. Stop alla pubblicità ingannevole e alle offerte poco trasparenti per i consumatori. Largo ai contratti pluriennali per le assicurazioni del ramo danni, (con uno sconto sul premio). Più controlli sui requisiti della mutualità prevalente per le cooperative.

Sono alcune delle misure immediatamente operative della legge sullo sviluppo (n. 99/09, pubblicata sul supplemento ordinario n. 136 alla «Gazzetta ufficiale» 176 del 31 luglio), in vigore dal 15 agosto.

Sono affidati poi a un corpus pacchetto di deleghe al Governo per l'adozione di decreti attuativi gli interventi «strutturali» previsti dalla legge: il ritorno, dopo 22 anni, all'energia nucleare, il riordino degli incentivi alle imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e per l'internazionalizzazione, la riforma delle Camere di commercio. Il Governo dovrà inol-

per svolgere le attività di costruzione. L'obiettivo del Governo è vedere in funzione le nuove centrali nel 2013.

A regime, un quarto dell'energia in Italia dovrebbe arrivare dal nucleare, un quarto da energie rinnovabili, il resto da combustibili fossili. La legge sviluppo prevede anche incentivi alla produzione di energia eolica e da biomasse, misure per l'efficienza del settore energetico e per semplificare la realizzazione delle infrastrutture energetiche.

In testa alle disposizioni per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo figurano il riordino degli incentivi alle imprese, che saranno disciplinati da un piano specifico, per individuare opere e investimenti «strategici», la possibilità per le piccole imprese di mettersi in rete per dare vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali, l'introduzione dell'autocertificazione (sostitutiva dei singoli certificati rilasciati dalla Pa) per le imprese che devono ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Pubblica amministrazione. Dal 15 agosto, poi, sono state inasprite le sanzioni anti-contraffazione, con pene più severe per l'uso di indicazioni false sulla provenienza dei prodotti (compresa la dicitura «made in Italy») e per attività di contraffazione commesse da organizzazioni criminali e in modo sistematico.

La tutela dei consumatori passa invece per la riscrittura della disciplina della class action, gli sconti sul premio della polizza assicurativa per chi stipula un contratto pluriennale, la messa al bando delle offerte poco trasparenti proposte da compagnie marittime e gestori di energia e telecomunicazioni.

Anche i distributori di carburanti dovranno garantire più trasparenza, comunicando al ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ciascun prodotto, in modo che questi possano essere pubblicati su internet e siano comparabili per gli utenti. Infine, sono estesi a tutte le auto gli incentivi per chi installa impianti a metano o Gpl.

V.Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

LA TABELLA DI MARCIA
Gli interventi strutturali saranno attuati con una serie di decreti legislativi dell'Esecutivo

tre presentare alle Camere, ogni anno, un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che recepisca le indicazioni dell'Autorità antitrust. Al 1° gennaio 2010, infine, è fissato il debutto della class action, l'azione collettiva a tutela dei consumatori.

Il nuovo piano per l'energia è il capitolo più consistente dei 64 articoli che compongono la legge sviluppo (uno dei delegati alla Finanziaria 2009): il Governo è delegato a disciplinare entro il 15 febbraio 2010, con uno o più decreti legislativi, le modalità di ritorno alla produzione di energia elettrica nucleare. Entro sei mesi, dovrà fissare, quindi, le regole per la localizzazione e le tipologie delle centrali, i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, le compensazioni da riconoscere alle popolazioni e alle imprese interessate, i requisiti

La mappa degli interventi

Energia e ritorno al nucleare

Delega al Governo per emanare entro sei mesi uno o più decreti che stabiliscano la localizzazione nel territorio di centrali nucleari e di impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi

Lotta alla contraffazione

Inasprite le sanzioni a carico di chi diffonde prodotti contraffatti; estensione della responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal decreto 231/01 oltre che alla contraffazione anche alle violazioni sul diritto d'autore

Camere di commercio

Delega al Governo per adottare entro sei mesi un decreto legislativo di riforma della disciplina delle Camere di commercio. L'obiettivo è

rafforzarne il ruolo nel rapporto con le autonomie e prevedere una riorganizzazione interna

Cooperative

Sono modificate le norme del Codice civile sulle cooperative. Fissate le modalità con cui queste società devono dimostrare di possedere il requisito della mutualità «prevalente e rivisti i casi in cui si perde questa qualifica

Incentivi alle imprese

Incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese e riordino delle agevolazioni per ricerca e sviluppo

Class action

Definita la fisionomia

dell'azione collettiva a tutela dei consumatori: a proporla potranno essere anche i singoli, per ottenere un risarcimento dei danni subito da imprese private

Carburanti, Gpl e metano

Introdotta misura per rendere conoscibili i prezzi dei carburanti praticati dai distributori. Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque anni i veicoli su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano

Ici

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in costruzione, è tenuto a pagare l'imposta il locatario, a partire dalla

stipula del contratto e per tutta la sua durata

Stop a offerte ingannevoli

È considerata ingannevole la pubblicità delle compagnie marittime che reclamizzano il prezzo dei biglietti separatamente da tutti gli altri oneri, come le tasse portuali. Dovranno essere trasparenti anche le offerte praticate dai gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni

Fondi per l'editoria

Ripristinati i fondi per l'editoria per il periodo 2009-2010: 140 milioni. La copertura sarà garantita dall'aumento dal 5,5% al 6,5% della Robin tax

INTERVENTO

Dopo le misure contro la crisi al via le riforme

di Claudio Scajola

È una legge storica, una serie di norme strategiche, un provvedimento «di legislatura» che orienterà l'attività del ministero dello Sviluppo economico per i prossimi anni.

Si può affermare che con questo provvedimento passiamo dalle misure di emergenza per contrastare la crisi, alle riforme strutturali per aiutare il Paese e il sistema produttivo a uscire dalle difficoltà avviando processi di competitività, modernizzazione ed efficienza che configureranno l'Italia del futuro.

Ecco le maggiori riforme strutturali introdotte dalla Legge Sviluppo.

La nuova strategia energetica nazionale colma un vuoto di oltre vent'anni e affronta finalmente i nodi irrisolti, i veti e le contraddizioni della gestione dell'energia nel nostro Paese che ci hanno fatto sinora pagare l'elettricità il 30% in più degli altri Paesi europei, ci hanno fatto dipendere dall'estero per l'85% dei nostri consumi e ci hanno condannato ad alti tassi di inquinamento.

Con la legge sullo sviluppo si consentono nuovamente le esplorazioni nei ricchi giacimenti di idrocarburi dell'Alto Adriatico, si snelliscono fortemente le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche, si dà forte impulso alle fonti rinnovabili, si riapre la strada al nucleare.

Diventa operativo il percorso per ridurre la nostra dipendenza dall'estero, abbassare il costo dell'energia, ridurre l'inquinamento, realizzare un mix elettrico con il 50% di fonti fossili (contro l'attuale 83%), il 25% di rinnovabili dall'attuale 18%, il 25% di nucleare.

La nuova politica industriale: dopo dieci anni di dibattiti viene finalmente introdotto il «contratto di rete d'impresa» che supera il concetto fisico di distretto e consentirà alle aziende di minori dimensioni di aggregarsi in forme nuove senza perdere la propria identità, grazie ad agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative, per diffondere know how, investire insieme in ricerca, sviluppare insieme progetti di marketing, esplorare insieme nuovi mercati, aumentare la capitalizzazione.

La riforma degli incentivi alle imprese: dopo 15 anni dalla fine dell'intervento straordinario si rimette mano alla definizione di una strategia industriale che riorganizzerà attraverso l'intero assetto degli incentivi alle imprese e agli investimenti produttivi, con forti snellimenti delle procedure e dei tempi, migliore valutazione dei progetti imprenditoriali, maggior ricorso ai cofinanziamenti pubblico-privato attraverso i nuovi contratti di sviluppo eredi degli attuali contratti di programma.

La class action e le misure a tutela dei consumatori: viene introdotta nell'ordinamento italiano l'«azione di classe» a tutela dei consumatori e norme di maggiore trasparenza per i servizi energetici e di telecomunicazione.

La riforma degli enti di inter-

nazionalizzazione per rendere sempre più efficiente e adeguata alle nuove esigenze dei mercati globali la politica di accompagnamento delle imprese all'estero.

La riforma delle Camere di commercio in Italia e all'estero per aumentare l'efficacia della rete camerale nel sostegno ai sistemi economici territoriali.

La riforma dei Consorzi agrari, che chiude una pagina ventennale di crisi e incertezze di questo fondamentale strumento di sostegno della nostra agricoltura.

Il complesso dei provvedimenti dei 64 articoli della legge sullo sviluppo configura un nuovo equilibrio tra Stato e

ENERGIA

La nuova strategia punta a ridurre costi e dipendenza dell'Italia dall'estero

IMPRESE

Il contratto di rete consentirà nuove aggregazioni. In agenda il riordino degli incentivi

mercato coerente con i principi dell'economia sociale di mercato che ispira l'azione del Governo Berlusconi.

Lo Stato rafforza il proprio ruolo di regolazione e sostegno delle fasce più deboli delle imprese e dei cittadini all'interno di un quadro di regole che tutelano e responsabilizzano il mercato e i soggetti economici.

Un'ultima riflessione sull'iter di approvazione della legge sviluppo, che ha impiegato quasi dieci mesi di lavoro del Parlamento in quattro letture. La legge è stata al centro di un proficuo e costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione ed è stata approvata senza il ricorso alla fiducia. Di questo ringrazio i Presidenti delle Camere e tutti i colleghi parlamentari.

L'autore è ministro dello Sviluppo economico

Tutela dei diritti. Domande dal 2010 per danni provocati a partire da Ferragosto

Class action, undici tribunali con il filtro di ammissibilità

Andrea Maria Candiani

L'Italia ha la sua class action. Ma il nuovo strumento debutta con un'incognita. L'articolo 49 della legge sviluppo che ha riscritto l'articolo 140-bis del Codice del consumo, infatti, non chiarisce quale sia il giorno a partire dal quale l'eventuale danno subito da una pluralità di consumatori possa essere tutelato con un'azione di classe. Si è finora ritenuto fosse Ferragosto, ma una diversa lettura della stessa disposizione farebbe slittare di un giorno, e dunque a partire dal 16 agosto, questa possibilità. In ogni caso, in attesa di chiarimenti sul punto, dal 15 (o 16) agosto, ogni inadempimento contrattuale che coinvolga più persone o ogni bene difettoso messo in commercio, solo per fare qualche esem-

pio, può tradursi in un'azione di classe. Anche se per dare inizio alla procedura vera e propria bisogna attendere il nuovo anno. Solo dal 1° gennaio 2010, infatti, sarà possibile depositare la richiesta di class action in tribunale.

Con il terzo slittamento dell'entrata in vigore (dopo quelli al 1° gennaio e al 1° luglio 2009), arriva la versione definitiva della class action. Tra le novità spicca la scelta di individuare solo undici tribunali competenti a decidere

NON SOLO ASSOCIAZIONI

La procedura può essere promossa da un cittadino. Le adesioni collettive raccolte in un secondo tempo anche con l'aiuto di internet

re sulle richieste collettive di risarcimento meritevoli di essere affrontate. In pratica, dal 2010, l'organizzazione giudiziaria dovrà fare i conti con un nuovo giudice specializzato, competente su base macroregionale: le undici sedi sono individuate fra i tribunali ordinari dei capoluoghi di regione con alcuni accorpamenti (si veda la scheda a lato). La soluzione - simile a quella delle dodici sezioni specializzate in marchi e brevetti - riduce il rischio di vedere moltiplicati i criteri di risarcimento e costituisce di fatto una garanzia in più per le imprese chiamate in causa.

La procedura è invece doppiata: il giudice, infatti, valuta innanzitutto l'ammissibilità della richiesta di class action e solo all'esito di questa prima fase en-

tra nel merito della vicenda ed emette la sentenza stabilendo l'eventuale entità del risarcimento. A questo proposito, la valutazione della domanda può portare all'inammissibilità in quattro casi tassativi: 1) quando è manifestamente infondata; 2) quando sussiste un conflitto di interessi; 3) quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti tutelabili; 4) quando il proponente non risulta in grado di tutelare l'interesse della classe. Ancora una volta, dunque, il legislatore inserisce una sorta di filtro al giudizio vero e proprio - si pensi alla sezione per l'esame preliminare dei ricorsi in Cassazione di recente istituzione - per sgravare fin da subito il lavoro dei giudici sulle richieste senza requisiti.

Tra queste due fasi si inserisce in realtà una terza: se non ci sono ostacoli, riconosciuta cioè l'assenza di motivi di inammissibilità, il giudice fissa il termine e le modalità per dare pubblicità all'azione proposta (utilizzando a questo proposito anche il sito del ministero dello Sviluppo eco-

Chi decide

La regola generale

La domanda di azione di classe è proposta dal singolo componente della classe stessa o da una associazione di consumatori al tribunale ordinario - che decide in composizione collegiale - del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa

Le eccezioni

- per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino
- per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia
- per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma
- per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli

nomico). In pratica è la fase della «chiamata» di tutti i consumatori danneggiati da quello stesso fatto illecito. Entro 120 giorni al massimo bisogna presentare l'atto di adesione alla cancelleria del tribunale. Questo adempimento non richiede l'intervento dell'avvocato, ma vale la pena ricordare che la sottoscrizione dell'azione di classe comporta automaticamente la rinuncia a ogni altra eventuale azione risarcitoria individuale. Naturalmente, chi non aderisce può far valere i propri diritti in una causa individuale. È comunque possibile rinunciare all'azione in caso, ad esempio, di transazione tra le parti.

L'altra novità è che la class action non è solo appannaggio delle associazioni di consumatori: anche il singolo cittadino può quindi depositare la richiesta in tribunale. Come accennato, però, deve dimostrare di essere in grado di tutelare «adeguatamente» gli interessi dell'intera classe, altrimenti rischia di vedersi respingere la richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dossier legge sviluppo LA COMPETITIVITÀ

Gli aiuti alle aziende scommettono sulla semplificazione

Ricorso esteso a strumenti informatici

Alessandro Sacrestano

Il Governo punta sulla semplificazione nel riordino del sistema degli incentivi. Uno dei principi guida a cui, infatti, l'Esecutivo dovrà ispirarsi nel delicato compito di ristrutturare l'assetto normativo riguardante gli aiuti alle imprese è quello di semplificarne i contenuti, con particolare riferimento alla chiarezza e alla rapidità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione.

Fissati i criteri del riordino

L'articolo 3 della legge 99/09, quindi, segna un passo fondamentale nell'obiettivo di razionalizzare le agevolazioni nazionali. Sarà, in questo senso, proprio il Governo, a cui è conferita una specifica delega, a dover adottare, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi che contengano disposizioni per riordinare la disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, gli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (con particolare riferimento alle misure per il Mezzogiorno), in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Oltre al principio della semplificazione, il Governo dovrà farsi guidare dall'obiettivo di differenziare e regolamentare le misure di incentivazione in funzione della dimensione dell'intervento agevolato ovvero dei settori economici di riferimento. Altrettanto importante sarà privilegiare le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotti e di processo e snellire le attività di programmazione, con la soppressione di fasi inutili ed eccessivamente gravose, fissando termini certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Da non sottovalutare, infine, secondo le indicazioni programmatiche del legislatore, l'obbligo di razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi e la necessità di un'adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazio-

ne. In questo quadro, vanno accolte positivamente le istruzioni sull'individuazione di principi e criteri per l'attribuzione di maggiori aiuti a favore di piccole e medie imprese e la previsione, in conformità delle norme comunitarie, di forme di fiscalità di sviluppo riguardanti, in particolare, la creazione di nuove attività imprenditoriali, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo Convergenza (regolamento Ce n. 1083/2006: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata).

Reti di imprese agevolate

Con le disposizioni dettate dalla legge 99/09, diventa operativa l'estensione alle reti di imprese delle disposizioni finanziaria-

rie e di ricerca e sviluppo previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettere c e d della legge 266/05).

Analogamente, alle reti di imprese si applicheranno le disposizioni, contenute nella Finanziaria 2006, relative al consolidamento fiscale e alla tassazione unitaria previste per i distretti produttivi, acconsentendo all'opzione per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.

Reindustrializzazione

L'articolo 2 della legge, per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, queste siano disciplinate da appositi accordi di programma. Il ministero dello Sviluppo economico individua le aree o distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell'attuazione dell'accordo di programma, a cui provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.


Internazionalizzazione

Razionalizzare e coordinare le norme destinate a supportare le imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione è quanto prevede l'articolo 12 della legge 99/09. L'intervento si concretizzerà nell'approvazione di un decreto legislativo, il cui testo e contenuto dovrà essere coordinato fra Stato, Regioni e Province autonome, sentito il parere delle Commissioni parlamentari. La legge, inoltre, contempla anche una riorganizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese (Ice, Simest Spa, Informest, Finest Spa, Camere di commercio italiane all'estero). L'articolo 12, infine, sostanzia la volontà dell'attuale Governo di procedere anche a un riassetto di tutti gli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente da questi enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto. Nella legge sullo sviluppo un ventaglio di interventi

L'allargamento. Vengono estese alle reti le disposizioni fiscali per i distretti



Made in Italy nel mondo. Showroom Zegna sulla 5th avenue, a New York

Il rapporto con la Pa. Prova di svolta

Un'autodichiarazione per partecipare agli appalti

Alessandro Selmin

Più spazio all'autocertificazione per le imprese che devono ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Pubblica amministrazione e delega al Governo per la riforma delle Camere di Commercio. Le novità sono frutto di alcune disposizioni introdotte dagli articoli 5, 6 e 53 della legge 99/09.

Camere di commercio

Dopo poco più di quindici anni

LA RIFORMA

Verrà rivisto il sistema delle Camere di commercio in modo che la rete sia armonizzata alle esigenze del territorio

dalla legge 580/93 che ha riordinato le Camere di commercio, ancora regolate da norme del 1944, il Governo, con l'articolo 53 della legge sviluppo ha ritenuto necessario utilizzare un decreto legislativo per un'ulteriore riforma.

L'esigenza di rivedere una legge sperimentata solo per poco più di dieci anni (i primi Consigli camerali sono stati nominati solo nel 1997) risale a due anni fa, quando furono chiare le ca-

renze delle procedure, previste dalla legge 580/03 e dai suoi regolamenti, per la nomina di consigli, giunte e presidenti. In alcuni casi i contrasti non furono risolti e si dovette ricorrere ai commissari.

Il decreto governativo (da emanare entro metà febbraio 2010) dovrà rivedere queste materie:

- la vigilanza sulle Camere, che oggi è ripartita tra ministero dello Sviluppo economico e regioni e riguarda prevalentemente il funzionamento degli organi. È affidato invece al ministero dell'Economia il potere di ispezione sulla gestione, analogo a quello di tutti gli enti pubblici. Un riordino della materia è indispensabile anche per evitare comportamenti disomogenei delle Camere;
- le procedure per la nomina degli organi camerali. Quelle per la costituzione del consiglio si sono rivelate lunghe e poco trasparenti, innescando forti conflittualità tra le associazioni, ma anche tra queste e le regioni. In attesa della riforma, l'articolo 53 ha già introdotto una disposizione per accelerare la soluzione delle controversie sulla rappresentatività. Ai ricorsi ai Tar si applicheranno i termini brevi previsti dall'articolo 23bis della legge 1034/71;

- la costituzione di alcune nuove province ha avuto come conseguenza il sorgere di altrettante Camere di commercio. In alcuni casi sono sorte Camere di dimensioni non funzionali. In altri casi la scissione ha prodotto due Camere sottodimensionate. Il Governo vuole interrompere questo automatismo;

- la categoria delle «autonomie funzionali» è riconosciuta per la prima volta dalla legge 59/97. In essa dottrina giuridica e giurisprudenza includono anche le Camere di commercio. Con questa definizione si fa riferimento a enti che hanno funzioni specifiche rivolte a una «popolazione» determinata come, nel caso delle Camere, è la popolazione delle imprese. La riforma dovrà valorizzare i compiti svolti dalle Camere per il sistema delle imprese, armonizzandoli con quello delle autonomie locali;
- la riforma dovrà intervenire sull'organizzazione degli enti, compresa la disciplina dei segretari generali.

Semplificazione

Il tema della semplificazione delle procedure per le imprese è affrontato, anche se in maniera diversa, dalle recenti leggi 69/09 (disposizioni per lo svi-

luppo economico, semplificazione e riforma del processo civile), 102/09 (di conversione del Dl anti-crisi 78/09) e 99/09 (legge sviluppo).

L'articolo 6 della legge 99/09 introduce un'ipotesi di semplificazione amministrativa del tutto nuova: sarà necessario, però, attendere il Dpcm attuativo per capire l'ambito di applicazione. Le aziende obbligate a ottenere autorizzazioni o concessioni e quelle che partecipano ad appalti pubblici, in sostituzione delle certificazioni obbligatorie, possono consegnare un'autocertificazione (sui requisiti posseduti) e una delega, all'ente appaltante o a quello che rilascia autorizzazioni/concessioni, a verificare i dati dell'azienda acquisendoli presso le pubbliche amministrazioni.

Una rilevanza strategica ha, poi, l'articolo 5 che, riprendendo lo schema delle leggi annuali sulla semplificazione, prevede che più decreti:

- riordinino gli adempimenti previsti per realizzare impianti produttivi e per svolgere attività economiche;
- fissino tempi certi per gli adempimenti a carico degli enti pubblici, compresa l'erogazione dei benefici economici.

Poiché buona parte delle attività economiche sono regolate da regioni, province e comuni, il comma 5 dell'articolo 5 si rivolge a questi enti perché si attui, entro febbraio 2010, la semplificazione dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

COOP E CONSORZI AGRARI Maggiori controlli sui requisiti

Controlli più rigorosi sul rispetto dei requisiti della mutualità prevalente per le società cooperative. Li prevede l'articolo 10 della legge 99/09. In particolare, sono introdotti nuovi obblighi documentali per provare la qualifica di mutualità prevalente, che è il requisito essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali. Le coop che non si adeguano rischiano la sospensione dell'attività per sei mesi. I consorzi agrari acquistano la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente di diritto, indipendentemente dal rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 253 del Codice civile. Questo significa che il consorzio agrario non deve necessariamente vendere i suoi prodotti prevalentemente ai propri soci, a patto che siano previste nello statuto le clausole previste dall'articolo 2514 del Codice civile.

ICI

Immobili in leasing, imposta anticipata

Nei contratti di leasing immobiliare, a versare l'Ici è sempre tenuto il locatario, anche se oggetto del contratto è un immobile in costruzione. La soggettività passiva del locatario inizia con la data di stipula del contratto. È modificato così, dall'articolo 8 della legge sviluppo, il secondo comma dell'articolo 2 del Dlgs 504/99 (che ha istituito l'imposta). L'innovazione si applicherà ai contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero a partire dal 15 agosto).

IMPOSTA DI BOLLO

Versamenti virtuali «aggiornati»

L'articolo 20 della legge 99/09 introduce modifiche al Dpr 642/72 sull'imposta di bollo. In particolare, è previsto un pagamento di 42 euro per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori. Serviranno, invece, 20 euro, per ogni domanda di concessione o registrazione di un brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, se a questa è allegata la lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o la richiesta (o il rilascio) di copia autentica del verbale di deposito.

FERROVIE

Licenza nazionale per operare in Italia

Sono dedicati al trasporto ferroviario gli articoli da 58 a 63 della legge 99/09. Le ferrovie private potranno operare nel territorio nazionale previo rilascio di una licenza che richiede la sede legale della società in Italia o in Paesi che riconoscono la reciprocità. Le imprese che già operano continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ma devono chiedere la conversione dell'autorizzazione posseduta in licenza nazionale. Sono previsti limiti ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale se il loro esercizio può compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da questo contratto. Sono stabilite anche norme ad hoc per le province autonome di Trento e Bolzano e per armonizzare il processo di liberalizzazione nel trasporto pubblico regionale e locale, in coerenza con le disposizioni europee.

A.Fru.

B.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutela dei marchi. Previste nuove sanzioni penali

Più mezzi per la lotta contro i beni contraffatti

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce

Rafforzamento degli strumenti di contrasto alla contraffazione di marchi e brevetti e incremento della tutela della proprietà intellettuale. Sono questi gli obiettivi delle disposizioni contenute negli articoli da 15 a 19 della legge 99/2009 sullo sviluppo. Questi obiettivi sono perseguiti dalla riforma legislativa attraverso:

- la previsione di nuove sanzioni penali;
- l'estensione a queste fattispecie della responsabilità delle persone giuridiche (decreto legislativo 231/01);
- l'introduzione di nuove ipotesi di confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) non solo dei beni contraffatti o alterati, ma anche dei locali in cui i beni sono detenuti;
- l'utilizzabilità da parte delle forze di polizia o da altri organi dello Stato o da enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile e tu-

tela ambientale di beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni e aerei sequestrati durante operazioni di contrasto a fenomeni di contraffazione o alterazione di marchi e brevetti.

Sono previsti inoltre, per gli stessi titolari di marchi italiani, nuovi più stringenti adempimenti per consentire all'acquirente del bene di conoscerne l'esatto luogo di produzione (si veda l'articolo a fianco). Una particolare tutela dovrebbe garantire dalla contraffazione i prodotti agroalimentari e ittici.

L'articolo 15 della legge 99/2009, che punta ad ampliare la tutela penale dei diritti di proprietà industriale, rientra in

A CASCATA

Responsabilità delle persone giuridiche per la falsificazione di segni di riconoscimento di prodotti agroalimentari. È stata inoltre prevista la

una più ampia ridefinizione del settore attraverso il ripensamento di alcuni articoli del Codice penale e l'introduzione di nuove fattispecie.

Gli interventi sono relativi agli articoli 473 (su contraffazione, alterazione o uso dei marchi), 474 (su introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi), ai nuovi 474-bis (sulla confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono prodotto o profitto), 474-ter (sull'aggravante specifica), nonché agli articoli 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in cui la pena detentiva viene raddoppiata e si cumulerà con la multa) e agli ugualmente nuovi 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-ter (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

È stata inoltre prevista la

modifica dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 231/2001 che, nella nuova configurazione, riguarda le «falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento», estendendo alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti in materia di contraffazione. In particolare si introduce, al comma 1, la lettera f-bis che prevede, «per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote» con importi, quindi, che possono superare un milione di euro; inoltre, il nuovo articolo 25bis1 comma 1a medesima sanzione anche per i delitti contro l'industria e il commercio previsti dagli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del Codice penale, mentre la violazione degli articoli 513 bis e 514 è punita con una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Infine, va segnalato che l'articolo 17 della legge 99, anche se il fatto non costituisce reato, dispone «la confisca dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riferimento è la normativa Ue sull'identificazione

Stop al «made in Italy» su merci fabbricate all'estero

La legge sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese contiene norme severe sulle mendaci comunicazioni al cliente, configurando come reato l'apposizione di marchi di imprese italiane su prodotti che non sono di origine italiana in base alla normativa europea «qualora non sia indicato, in maniera precisa e in caratteri evidenti, il loro Paese o luogo di fabbricazione o produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera». La disposizione, come riferito in questi giorni, sta però creando perplessità tra gli operatori e potrebbe subire ulteriori modifiche.

La legge sviluppo, in particolare, interviene ancora una volta sull'articolo 4, comma 49 della Finanziaria per il 2004 (legge 350/03), già oggetto di intervento da parte del decreto sulla competitività (decreto legge 35/05) e della Finanziaria per il 2007. Per effetto della modifica, dunque, le aziende italiane che non specificano il luogo di produzio-

ne di una merce non potranno più apporre il loro marchio su prodotti che non abbiano acquisito l'origine italiana in base alla normativa comunitaria. In particolare, il riferimento sarà agli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario (Reg. CE 2913/92), per i quali una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta (si pensi ai prodotti vegetali o a quelli minerali) ovvero del Paese nel quale è stata oggetto di una trasformazione sostanziale o di una fase importante del processo di lavorazione, che sia economicamente giustificata, da parte di un'impresa attrezzata a tale scopo.

Peraltro, un'ulteriore modifica al comma 49 dell'articolo 4 comporta l'impossibilità di rego-

IL REGIME TRANSITORIO

L'importatore può autocertificare il Paese di origine dei prodotti ultimati prima del 15 agosto

larizzare la posizione delle merci qualora queste siano già state importate e si trovino, ad esempio, in un magazzino.

La norma non prevede esplicitamente un regime transitorio: pertanto trova applicazione dal 15 agosto. Sul punto, però, si segnala che per intervento del ministero dello Sviluppo economico e per la successiva presa di posizione dell'agenzia delle Dogane la sanzionabilità della mancata indicazione del luogo di produzione o di origine della merce decorre solo per le merci prodotte dal 15 agosto 2009. In questo modo, per via interpretativa, la norma assume connotati più gestibili. L'attestazione del luogo di produzione, per la produzione avvenuta dopo il 15 agosto, può essere fornita anche con autocertificazione da parte dell'importatore nazionale. Il quadro, tuttavia, non appare ancora soddisfacente e potrebbe essere nuovamente modificato.

A.Fru.

B.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dossier legge sviluppo LE INFRASTRUTTURE

Stop ai veti. Spazio a poteri sostitutivi per il via a impianti fino a 300 megawatt

Nasce la Borsa del gas. Rivisti i tetti distributivi per agevolare i grandi clienti

Ritorno al nucleare dopo 22 anni

Entro il 15 febbraio il decreto legislativo sui criteri per localizzare gli impianti

Il ritorno al nucleare dopo 22 anni è il capitolo centrale che la legge sviluppo riserva all'energia. Ma c'è spazio anche per la nascita della Borsa del gas, la riforma dei certificati verdi, l'aumento della Robin tax, la semplificazione delle procedure per realizzare rigassificatori e migliorare la rete elettrica. Via libera a un piano per l'efficienza e il risparmio energetico.

Entro il 15 febbraio il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi con la disciplina per localizzare le centrali per la produzione di energia nucleare, i sistemi di stoccaggio e deposito definitivo dei rifiuti e le compensazioni che potranno andare alle popolazioni delle località scelte per gli impianti. I decreti legislativi saranno emanati su proposta del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i ministeri dell'Ambiente e dell'Infrastrutture, previo parere della Conferenza unificata.

L'articolo 26 attribuisce un ruolo chiave anche al Cipe. Entro sei mesi una prima delibera del Comitato per la programmazione economica dovrà defini-

re le tipologie degli impianti realizzabili in Italia. Un'altra delibera individuerà criteri e misure per favorire la costituzione di consorzi ad hoc.

Con la legge sviluppo l'Italia punta, grazie al nucleare, a un mix energetico più equilibrato. Potenziando anche le attuali infrastrutture e i meccanismi di mercato in vigore. L'articolo 30, comma 6 interviene sul mercato del gas: il governo ha un anno di tempo per adottare un decreto legislativo che riveda i tetti distributivi per aumentare la competitività dei clienti industriali ad alto consumo di energia.

Nasce la Borsa del gas, che si affianca a quella già esistente per l'energia elettrica. L'articolo 30, comma 1 stabilisce che l'organizzazione e la gestione siano affidate in esclusiva al Gestore del mercato elettrico. Sempre all'articolo 30, comma 26, si stabilisce che gli ambiti di gara per le concessioni di gas siano fissati con decreto ministero Sviluppo-ministero Affari regionali sentita la Conferenza unificata e l'Autorità.

Procedure più snelle per le infrastrutture elettriche. Reti e centrali superiori a 300 megawatt viaggeranno su una corsia preferenziale: in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, può intervenire un comitato interistituzionale con rappresentanti dei ministeri coinvolti. In ultima battuta, se anche in questo modo non arriverà a un'intesa, potrà scattare l'autorizzazione del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Particolarmente fitto il capitolo sulle fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2009 il ministero dello Sviluppo dovrà predisporre un piano per l'efficienza e il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea. Tra i contenuti: misure per la promozione di nuova edilizia a risparmio energetico, meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola generazione, sostegno della domanda di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e certificati verdi.

Capitolo carburanti: il ministero dello Sviluppo avrà sei mesi per definire il meccanismo per la pubblicazione dei prezzi praticati sulla rete nazionale (l'onere di comunicazione sarà in capo al gestore).

C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano in quattro mosse

Ritorno al nucleare



La delega

Entro il 15 febbraio il Governo deve disciplinare: modalità di localizzazione e tipologie delle centrali, sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, misure compensative da riconoscere a popolazioni e imprese interessate e requisiti per svolgere le attività di costruzione

Gli obiettivi

Arrivare a una riduzione dei prezzi dell'elettricità
Rispettare gli obblighi di riduzione del gas «sera»

Semplificazione per le infrastrutture



Rigassificatori

Si riduce il numero di enti a cui l'impresa deve presentare istanza per l'autorizzazione

Interventi sulla rete elettrica

La sostituzione di componenti con altre tecnologicamente più evolute potrà essere realizzata senza autorizzazione; le piccole varianti di tracciato con una semplice denuncia di inizio attività a ministero e comuni interessati

Estrazioni di idrocarburi

Permessi in due fasi

Efficienza del settore energetico




Borsa del gas

Entro febbraio 2010, le offerte di acquisto e di vendita del gas naturale dovranno essere gestite dal Gestore del mercato elettrico

Incentivi alle aziende

Gare al ribasso per assegnare l'interrompibilità delle forniture di energia elettrica alle aziende
Incentivi alle aziende energivore per costruire nuove reti elettriche di interconnessione con l'estero
Semplificazioni e agevolazioni per grandi poli industriali nella connessione alla rete elettrica nazionale

Fonti rinnovabili



Risparmio energetico

Snellimenti di iter burocratici, incentivazione e promozione degli elettrodomestici e di tutti gli impianti ad alta efficienza, ma anche degli edifici che risparmiano energia

Energie «pulite»

Incentivi per impianti eolici offshore (situati a mare) e da impianti alimentati a biomasse
Possibilità per i comuni fino a 20mila abitanti di coprire i propri consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili

FONDI ALL'EDITORIA

Per i petrolieri la Robin tax cresce dell'1%

La legge sviluppo predispone, tra le altre misure, anche l'aumento dal 5,5% al 6,5% dell'addizionale a carico delle aziende petrolifere e dell'energia elettrica. L'innalzamento, oggetto di rilievi da parte dei tecnici del ministero dell'Economia, è entrato in extremis nella versione finale della legge. Le risorse che deriveranno dall'aumento della cosiddetta Robin tax copriranno le sovvenzioni destinate all'editoria per il 2009-2010.

Un altro intervento inserito nella legge sviluppo riguarda le royalty per attività upstream (esplorazione e produzione di idrocarburi) che passano dal 7 al 10%: le risorse così ottenute alimenteranno un fondo del ministero dello Sviluppo per ridurre il prezzo dei carburanti nelle Regioni sedi di attività upstream a terra e di rigassificatori.

Le strutture. Compiti da ridefinire

Agenzia, Enea e Sogin vanno in prima linea

Nuove Sogin ed Enea, Agenzia per la sicurezza nucleare. Parte da qui la seconda era del nucleare: con l'entrata in vigore della legge è automaticamente decaduto il consiglio d'amministrazione della Sogin, la cui gestione sarà riformata. È stato nominato un commissario, Francesco Mazzuca, che avrà al suo fianco due vice commissari, Giuseppe Nucci e Claudio Nardone. La legge sviluppo prevede che un atto di indirizzo strategico dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia ridefinisca i compiti e le

funzioni della Sogin, la Società gestione impianti nucleari, costituita nel 1999, che ha prima gestito i vecchi impianti nucleari posseduti da Enel e ha in seguito curato lo smantellamento delle centrali e la gestione delle scorie.

Il sindacato è già in allarme sulla sorte che si prefigura per la Sogin: conferimento di beni o rami d'azienda a una opit società partecipate dallo Stato. Nuovo corso anche per l'Enea che lascerà il posto all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sosten-

ibile. La sigla del nuovo organismo resterà invariata (Enea), ma la missione cambierà. In attesa che vengano definite funzioni, organi, sede, funzionamento della nuova Enea, con decreto del ministero dello Sviluppo (di concerto con Ambiente, Economia, Pubblica amministrazione, Istruzione), l'ente sarà guidato da un commissario.

Nascerà poi l'Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui linee guida saranno stabilite nel dettaglio dal governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Tra le funzioni la regolamentazione tecnica, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dalle risorse attualmente preposte alle attività di competenza dell'Enea.

Sono in definizione, dunque, le strutture tecniche sulle quali dovrà basarsi il nuovo nucleare italiano.

L'industria sta già muovendo i primi passi, come dimostra il recente accordo tra Enel e il gruppo francese Edf per una joint venture paritetica - Sviluppo nucleare Italia - che dovrà realizzare gli studi di fattibilità per la costruzione di almeno quattro centrali di terza generazione avanzata basate su tecnologia Epr.

C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correzioni e incentivi per i trasporti

Maurizio Caprino

Nella legge 99/09 sullo sviluppo economico non poteva mancare il settore dell'auto e dintorni. Ma si tratta di disposizioni perlopiù dettate dalla necessità di correggere errori fatti con leggi precedenti (è il caso della riestensione degli incentivi e della possibilità di esenzione dal bollo per i mezzi a gas) o di interpretare norme (accade per l'accesso di consorzi e cooperative tra imprese di autotrasporto al mercato). Innovative sono solo le disposizioni sul bollo per le società di leasing, che ora possono pagarlo anche cumulativamente e comunque orane scaricano la responsabilità sui clienti.

Le novità sul bollo erano da tempo caldegiate dal settore del leasing. Consistono nella responsabilità di pagamento per coloro che hanno un veicolo in leasing (gli «utilizzatori a titolo di locazione finanziaria») e non per il proprietario: l'articolo 7, comma 2 della legge 99/09 modifica l'articolo 5, comma 29 della legge 53/83. Il gettito continuerà ad andare all'ente sul cui territorio ha sede il proprietario. Idem per usufrutto e acquisto con patto di riservato dominio.

L'intento con cui è stata fatta la modifica è quello di traslare del tutto sugli utilizzatori ogni responsabilità (per evitare disguidi, contestazioni e abusi che ci sono stati nel tempo), ma la formulazione della legge non appare molto felice e qualcuno potrebbe argomentare che vi sia una qualche forma di obbligo di pagamento in solido tra la società di leasing e il suo cliente.

Con l'esonero dalle responsabilità per gli operatori del leasing, è stata riconosciuta la possibilità di effettuare pagamenti cumulativi per i veicoli di proprietà, evidentemente facendo risimborsare dai clienti. La possibilità resta però rimessa alla volontà delle regioni e province autonome. Sarà interessante vedere come regoleranno la complessa questione della scadenza di versamento, visto che ogni veicolo ha la propria. Si vedrà anche se fisseranno un tetto al costo del servizio di pagamento del bollo che probabilmente le società addeberanno al cliente.

Sul fronte degli incentivi gas, l'articolo 43 della legge 99/09 riporta a 500 euro per il Gpl e a 650 euro per il metano i contri-

buti per trasformare vetture "recenti" (da Euro 3 in avanti). Questo vale per le operazioni prenotate dal 15 agosto. I comunicati stampa del governo parlano di un ampliamento del bonus: in realtà è un rimedio alla decurtazione di 150 euro erroneamente apporata dalla Camera in sede di conversione del Dl 5/09 sulle agevolazioni auto.

In materia di bollo per veicoli a gas, lo stesso articolo 43 autorizza le regioni a stabilire esenzioni quinquennali a prescindere dalla classe euro di appartenenza (anche qui rimediando a una difettosa formulazione precedente).

Quanto all'autotrasporto, l'articolo 55 fornisce l'interpretazione autentica (quindi retroattiva) della legge 244/07 nella parte sull'accesso in forma associata, nel senso che si può aderire a un consorzio o una cooperativa esistente o di nuova costituzione, a condizione che il soggetto sia iscritto all'Albo degli autotrasportatori e gestisca a livello centralizzato tutta l'attività.

Leasing e bollo

Bollo e auto in leasing

La responsabilità di pagamento del bollo auto per le vetture in leasing ricade sugli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e non sul proprietario: l'articolo 7, comma 2 della legge 99/09 modifica l'articolo 5, comma 29 della legge 53/83. Il gettito continuerà ad andare all'ente sul cui territorio ha sede il proprietario. La stessa modifica vale per le auto in usufrutto e acquistate con patto di riservato dominio. L'intento con cui è stata fatta la modifica è quello di traslare del tutto sugli utilizzatori ogni responsabilità, per evitare disguidi, contestazioni e abusi che ci sono stati nel tempo.

Incentivi per Gpl e metano

Sul fronte degli incentivi gas, l'articolo 43 della legge 99/09 riporta a 500 euro per il Gpl e a 650 euro per il metano i contributi per trasformare vetture "recenti" (da Euro 3 in avanti). Questo vale per le operazioni prenotate dal 15 agosto.

Consumatori. Meno ostacoli alla concorrenza

Legge annuale per recepire le proposte dell'Antitrust

Promuovere la concorrenza con una legge annuale che elimini gli ostacoli all'apertura dei mercati e mettere un freno alle offerte non trasparenti sui prezzi dell'energia, dei servizi di telecomunicazione e delle compagnie marittime. Sono i principali interventi a favore dei consumatori previsti dalla legge 99/09 sullo sviluppo.

Le norme per la concorrenza

Ogni anno, entro 60 giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che dovrà essere presentata entro il 31 marzo e non più entro il 30 aprile), il Governo, su proposta del ministero dello Sviluppo economico, presenta alla Camera il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'obiettivo - come si legge all'articolo 47 della legge 99/09 - è quello di «rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di pro-

muovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

Questa legge dovrà contenere: norme di immediata applicazione (anche in base a pareri e segnalazioni dell'Autorità); una o più deleghe al Governo per emanare decreti legislativi (da adottare non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge); l'autorizzazione ad adottare regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; disposizioni per fissare i principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome esercitano le proprie competenze sulla concorrenza, norme integrative o correttive di leggi precedenti.

Offerte ingannevoli

Le compagnie marittime dovranno indicare nelle pubblicità il prezzo effettivo delle tariffe proposte, includendo oneri accessori, tasse portuali e tutti gli altri costi destinati a gravare sul consumatore. In caso contrario, la pubblicità sarà considerata «ingannevole». Lo prevede, modificando il Codice

Prezzi chiari

Navi

Le compagnie marittime dovranno indicare nelle pubblicità il prezzo effettivo delle tariffe proposte, inclusi oneri accessori, tasse portuali e tutti gli altri oneri che gravano sul consumatore. In caso contrario, la pubblicità sarà considerata «ingannevole».

Energia e telecomunicazioni

I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni devono fornire agli utenti indicazioni trasparenti sulle offerte proposte.

Carburanti

I distributori di carburanti dovranno comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato. I prezzi saranno pubblicati sul sito del ministero.

del consumo (decreto legislativo 206/05), l'articolo 22 della legge 99/09.

Trasparenza dei prezzi

I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni devono fornire agli utenti indicazioni trasparenti sulle offerte proposte. Il cliente interessato deve avere così la possibilità di effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione a eventuali offerte alternative di altri gestori (articolo 21).

I distributori di carburanti dovranno comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato. Un decreto dello stesso ministero darà le istruzioni per questa comunicazione e per la pubblicazione dei prezzi su internet, per consentire ai consumatori la comparazione online (articolo 51).

Sempre in relazione ai carburanti, l'articolo 45 della legge 99/09 prevede una riduzione del prezzo alla pompa a favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi off-shore. A finanziare questa riduzione sarà un fondo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.

V.Me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per contratti del ramo danni stipulati dopo il 15 agosto

Sconto fedeltà per i titolari di polizze quinquennali

Davide Settembre

Sarà possibile stipulare polizze poliennali con l'applicazione di uno "sconto" sul premio all'assicurato. Quest'ultimo, nel caso di polizze di durata superiore ai cinque anni, dovrà rimanere fedele alla compagnia per un quinquennio. In caso contrario, dovrà pagare una penalità.

È quanto prevede l'articolo

LA CONDIZIONE

Il diritto di recesso può essere esercitato dal cliente al termine del periodo con preavviso di 60 giorni

21, comma 3, della legge 99/09, in vigore dal 15 agosto. La disposizione, in particolare, ha sostituito il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1899 del Codice civile sulla durata delle polizze relative al ramo danni. Il comma 1 dell'articolo 1899 prima in vigore, prevedeva

che «l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

Insomma, il secondo periodo della disposizione, introdotto dal cosiddetto «decreto Bersani» (articolo 5 del Dl 7/07, convertito dalla legge 40/07) aveva «rimosso» il vincolo di durata decennale delle polizze poliennali (che costituiva una distorsione rispetto alle condizioni contrattuali previste in altri paesi) e aveva previsto la possibilità per l'assicurato di recedere annualmente dal contratto poliennale senza l'obbligo di corrispondere di oneri.

L'articolo 21, comma 3 della legge 99/09 che ora ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1899, prevede che «l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una co-

Le modifiche

Contratti poliennali

Le compagnie di assicurazione potranno proporre, accanto ai contratti annuali, anche polizze poliennali, purché sia prevista una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

Il vincolo

Se il contratto assicurativo ha durata superiore a cinque anni, l'assicurato dovrà rimanere fedele alla stessa compagnia per almeno un quinquennio. Potrà esercitare il diritto di recesso una volta maturato questo periodo, e con effetto dalla fine dell'anno in corso alla data in cui è esercitato il recesso. In caso contrario, dovrà pagare una penalità.

L'applicazione

La nuova disposizione si applica soltanto al ramo danni

pertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata». In altri termini, la disposizione ha reintrodotta la possibilità per le imprese di stipulare contratti di durata poliennale, a fianco di contratti di durata annuale, purché venga applicata una riduzione del premio rispetto a quello previsto dalle medesime polizze annuali. Nel caso di polizze di durata superiore a cinque anni, l'assicurato potrà esercitare il diritto di recesso una volta maturato il quinquennio e con effetto dalla fine dell'anno in corso alla data in cui viene esercitato il recesso.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (quindi dopo il 15 agosto 2009). Ricade nel loro campo di applicazione, infine, soltanto il ramo danni. Resta infatti in vigore il comma 3 dell'articolo 1899 del Codice civile, in base al quale le disposizioni dello stesso articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA